

Anonymisierte Fassung

Traduzione

C-522/21 – 1

Causa C-522/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

24 agosto 2021

Giudice del rinvio:

Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken (Tribunale superiore del Land del Palatinato, Zweibrücken, Germania)

Data della decisione di rinvio:

18 agosto 2021

Resistente in primo grado e ricorrente in appello:

MS

Ricorrente in primo grado e resistente in appello:

Saatgut Treuhandverwaltungs GmbH

[OMISSIS]

**Pfälzisches Oberlandesgericht
Zweibrücken (Tribunale superiore del Land del Palatinato, Zweibrücken,
Germania)**

Ordinanza

Nella causa

MS, [OMISSIS] Thür

- resistente in primo grado e ricorrente in appello –

[OMISSIS]

contro

Saatgut Treuhandverwaltungs GmbH, [OMISSIS] Bonn

- ricorrente in primo grado e resistente in appello -

[OMISSIS]

avente ad oggetto un risarcimento di danni per violazione della privativa per ritrovati vegetali

la IV Sezione civile del Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken (Tribunale superiore del Land del Palatinato, Zweibrücken) [OMISSIS] [Composizione del collegio giudicante] in data 18 agosto 2021 ha pronunciato la seguente

ordinanza:

- I. Il procedimento è sospeso.
- II. Ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione:

Se l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, nei limiti in cui, alle condizioni ivi stabilite, è possibile chiedere un risarcimento dei danni minimo pari al quadruplo del canone di licenza, sia compatibile con il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali («regolamento di base»), in particolare con l'articolo 94, paragrafo 2, prima frase.

Motivazione:

I.

Le parti della controversia sono in disaccordo, per quanto ancora di interesse per il secondo grado, sul risarcimento dei danni dovuto per riproduzione non autorizzata ai sensi della normativa comunitaria in materia di ritrovati vegetali.

La ricorrente è un'associazione di titolari di varietà vegetali organizzata in forma di società a responsabilità limitata ed è incaricata di tutelare tali diritti di privativa, in particolare esercitando in nome proprio le facoltà di informazione e di riscossione.

Il resistente è un agricoltore ed è stato convenuto in primo grado, inter alia, per fornire informazioni inerenti all'impianto da esso effettuato e riguardante la

varietà di orzo invernale «KWS Meridian» tutelata dalla normativa comunitaria. Nel corso del processo, il resistente comunicava per la prima volta l'entità della preparazione delle suddette sementi negli anni precedenti come segue:

- Campagna 2012/2013 24,50 quintali (q= 100 kg)
- Campagna 2013/2014 26,00 q
- Campagna 2014/2015 34,00 q
- Campagna 2015/2016 45,40 q

Allorché il resistente ha successivamente corrisposto il canone ordinario di licenza (canone di licenza per il costituutore=EUR 11,95 per q) preteso a titolo di risarcimento dei danni (equa compensazione) per la campagna 2015/2016 in forza dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, dovuto per la produzione soggetta a licenza (v. sentenza della Corte del 9 giugno 2016 – C-481/14 Hansson/Jungpflanzen Grünwald GmbH, [OMISSIS] [Riferimenti alla dottrina nazionale] [ECLI:EU:C:2016:419]), pari a EUR 537,75 (EUR 11,95 x 45 q), con atto di diffida di un avvocato del 26 novembre 2019, la ricorrente ingiungeva il pagamento di un ulteriore risarcimento dei danni pari a EUR 2 151 (il quadruplo del canone forfettario di licenza per le campagne 2013/2014 e 2014/2015 rispettivamente con detrazione del canone ordinario di licenza successivamente corrisposto pari a EUR 310,70 e EUR 406,30 = EUR 932,10 e EUR 1 218,90 €) e a EUR 1 613,25 (il quadruplo del canone forfettario di licenza per la campagna 2015/2016 con detrazione del canone ordinario di licenza) in forza dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di base (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (di attuazione) (CE) n. 1768/95 della Commissione del 24 luglio 1995.

Il resistente ha contestato in primo grado la fondatezza della suddetta ulteriore richiesta di pagamento.

Egli ha sostenuto che, a seguito del pagamento del canone ordinario di licenza in luogo dei diritti per l'impianto [articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (di attuazione) (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, in combinato disposto con il regolamento (di attuazione) (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998], il danno derivante dal proprio comportamento illecito nei confronti del titolare del ritrovato vegetale sarebbe stato adeguatamente compensato. Un ulteriore «risarcimento dei danni punitivi» determinato forfettariamente non sarebbe compatibile con la giurisprudenza della Corte.

Con sentenza definitiva del 4 dicembre 2020, [OMISSIS] [Composizione del Collegio giudicante] [il Landgericht] Kaiserslautern (Tribunale del Land, Kaiserslautern, Germania) ha accolto le domande della ricorrente da ultimo formulate, ad eccezione di un importo pari a EUR 0,25, richiamando nella sentenza il chiaro tenore letterale dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento

(CE) della Commissione, del 24 luglio 1995, quale fondamento dell'attribuzione di un ulteriore risarcimento dei danni.

Avverso detta sentenza è diretto l'appello del resistente, non censurabile sotto il profilo processuale, con il quale egli insiste nell'obiettivo della reiezione degli importi forfettari richiesti a titolo di risarcimento dei danni, oltre ai relativi interessi.

Il resistente ritiene che l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (di attuazione) (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, non sia compatibile con quanto disposto dall'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di base (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994 e che pertanto debba essere annullato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Infatti, tale ultima disposizione non potrebbe essere interpretata nel senso che essa consenta, a vantaggio del titolare del ritrovato vegetale, la determinazione di un risarcimento forfettario dei danni, nel caso di specie sotto forma del quadruplo del canone di licenza. Al contrario, l'entità del risarcimento dovuto ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di base medesimo dovrebbe riflettere esattamente, per quanto possibile, i danni reali e accertati subiti dal titolare del ritrovato vegetale a causa dell'infrazione.

Per contro, la ricorrente difende la sentenza del Landgericht [Kaiserslautern] (Tribunale del Land, Kaiserslautern), ritenendola corretta.

Secondo la sua tesi giuridica, l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (di attuazione) (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, non è incompatibile con quanto disposto dall'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di base (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, e la norma sarebbe altresì in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La determinazione di un danno minimo forfettario pari al quadruplo del canone di licenza da corrispondere per la produzione di materiali di moltiplicazione di varietà protette costituirebbe un contemperamento di interessi necessario e ragionevole, in considerazione dell'illiceità della violazione commessa ripetutamente e intenzionalmente che ne costituisce il presupposto.

II.

Questo Collegio sospende il procedimento di appello attualmente pendente e sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, TFUE, la questione pregiudiziale formulata nel dispositivo sub II.

La decisione sull'appello proposto dal resistente, secondo la valutazione effettuata dal giudice d'appello, dipende esclusivamente dalla questione di stabilire se l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (di attuazione) (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, sia effettivamente valido.

La disposizione ivi formulata dalla Commissione di un danno minimo forfettario pari al quadruplo del canone di licenza potrebbe essere in contrasto con i principi fondamentali di cui all'articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di base (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, e pertanto essere nulla.

A tal riguardo, si consideri che lo stesso articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, mira alla compensazione del vantaggio conseguito dall'autore dell'infrazione (agricoltore non privilegiato ai sensi dell'articolo 14 di detto regolamento) corrispondente ad un importo pari al canone ordinario di licenza (equa compensazione). In tale contesto, l'articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di base (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, potrebbe essere interpretato nel senso che al titolare della varietà protetta, in caso di infrazione commessa deliberatamente o per negligenza, debba riconoscersi un diritto al risarcimento di un danno ulteriore (solo) nel caso in cui possa specificamente dimostrarlo.

A parere di questo Collegio, la pregressa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea afferma che la determinazione normativa in via forfettaria di un danno minimo non è compatibile con l'articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di base (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994 – contrariamente alla disposizione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (di attuazione) (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995 (v. sentenza della Corte del 9 giugno 2016 – C-481/14, Hansson/Jun[g]pflanzen Grünwald GmbH, [OMISSIS] [Riferimenti alla dottrina nazionale] [ECLI:EU:C:2016:419], punti da 32 a 34; sentenza della Corte del 5 luglio 2012 – C-509/10, Saatgut/Geistbeck, [OMISSIS] [Riferimenti alla dottrina nazionale] [ECLI:EU:C:2012:416,] punto 39).

Pertanto, si pone la questione formulata al punto II del dispositivo, la cui risposta è riservata alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Infatti, un regolamento di attuazione, adottato in forza di un'autorizzazione contenuta nel regolamento di base non può derogare alle disposizioni di quest'ultimo e in caso di contraddizione deve essere annullato (v. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 marzo 1999, C-179/97, Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee [ECLI:EU:C:1999:109]).

[OMISSIS]

[Firme e autenticazione]